CAMERA DEI DEPUTATI N. 4574

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CUCCHI e USVARDI

Presentata il 16 novembre 1967

Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tenuto conto che la legge 9 giugno 1964, n. 615 per la bonifica sanitaria degli allevamenti prevede l'attuazione di piani collettivi di profilassi e che il decreto ministeriale 11 marzo 1965, ha previsto all'articolo 2 l'obbligatorietà del risanamento dalla tubercolosi bovina entro il 1° gennaio 1968 per gli allevamenti che producono latte comunque destinato ad uso alimentare umano, si ritiene opportuno codificare con una legge che il latte degli allevamenti risanati sia in primo luogo indirizzato al rifornimento di latte alimentare per il consumo diretto dei centri urbani. A tale mansione provvedono secondo quanto stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 851 le Centrali del latte nonché alcuni centri di trattamento che sono sorti negli ultimi anni per iniziative locali.

Come è noto, la predetta legge tutela l'interesse dei produttori e dei consumatori di latte assicurando ai primi il rifornimento alle Centrali e ai secondi le garanzie igienico-sanitarie devolute ai preminenti compiti di istituto delle Centrali stesse.

Completano il quadro della rete di approvvigionamento del latte i negozi di latteria che sono specificamente a ciò devoluti dal regolamento 9 maggio 1929, n. 994, articolo 22.

La struttura in atto ha permesso di conseguire in alcune città e in alcune zone del Paese notevoli progressi. Infatti alcune Centrali, svolgendo azione di stimolo sui produttori ad esse conferenti, hanno promosso ad esempio, il risanamento del bestiame bovino con notevoli miglioramenti della qualità del latte di cui si approvvigionano. Possono essere citate a tale esempio le Centrali di Milano, Roma, Bergamo ed altre. Naturalmente i produttori hanno compiuto sforzi notevoli ma hanno tratto anche vantaggi di poter rappresentare una scelta qualitativa senza dubbio preminente nelle aree di approvvigionamento delle Centrali. Tuttavia una parte della produzione di latte da parte di stalle qualificate, riconosciute indenni da tubercolosi con i relativi certificati dell'autorità sanitaria competente, non trova sbocchi verso l'utilizzo del latte alimentare, rimanendo destinato all'industria che sovente corrisponde prezzi conformi al mercato e molto più bassi di quelli corrisposti dalle Centrali per il latte alimentare, con gravi conseguenze agli effetti dell'economia zootecnica e alla incentivazione del miglioramento della qualità del latte.

È chiaro, infatti, che il minor prezzo corrisposto ai produttori finisce per disincentivare ogni intenzione di progresso. A tale scopo si ritiene opportuno proporre la legge qui illustrata la quale all'articolo 1 e all'articolo 2 dà una garanzia al produttore di poter consegnare il proprio latte alle Centrali, impegnando quest'ultime ad approvvigionarsi entro i prossimi due anni esclusivamente di latte prodotto in stalle indenni da tubercolosi bovina e

permettendo ai produttori che hanno risanato l'allevamento di rifornire le Centrali, anche quando tali produttori vengano a trovarsi al di fuori delle aree di pertinenza previste dall'articolo 11 della legge 16 giugno 1938.

Rimane da esaminare il problema della vendita del latte al consumo che negli ultimi tempi ha subìto notevoli sconvolgimenti per la carenza e sovente l'arretratezza di alcune norme legislative vigenti. Basterà dire che da quando il decreto presidenziale 11 agosto 1963, n. 1504 ha svuotato di significato la funzione del negozio di latteria che invece rispondeva, secondo i disposti tuttora vigenti del regolamento 9 maggio 1929, n. 994 all'articolo 22, ad una precisa finalità che è quella di riunire tutto il latte destinato al consumatore in un negozio unico nel quale questi possa trovare il prodotto ben conservato e con le precise indicazioni e preferenze di qualità, molta confusione si è ingenerata nel consumo del latte.

Ma v'è di più: i Comuni e le autorità sanitarie comunali hanno perso il controllo della vendita del latte che ben potevano esercitare proprio attraverso la vigilanza sulla rete delle latterie, la quale rete collegata ai rifornimenti delle Centrali può rappresentare una vera struttura efficiente ai fini della sicurezza del consumatore, della assiduità del rifornimento e della economia dello stesso: perché è chiaro che l'estensione della rete distributiva porta fatalmente ad un aumento di costi. Non solo, l'estensione della rete distributiva a negozi alimentari di generi diversi dalle latterie, ha portato all'ingresso nei centri urbani già riforniti dalle Centrali (alle quali la legge 16 giugno 1938, n. 851 vorrebbe riservare l'esclusiva) di tipi di latte della più varia provenienza, arrivando all'assurdo che in alcuni capoluoghi, e basterà citare ad esempio Milano, la Centrale locale ha compiuto sforzi notevoli per conseguire un miglioramento della qualità del latte di cui si approvvigiona servendosi, ad esempio, solo da stalle indenni da tubercolosi bovina, mentre al contrario nei negozi più vari per natura e per destinazione si vende latte che non è della Centrale e che ha origine non certo confrontabile a quella del prodotto garantito dalla Centrale.

Si ritiene per questo motivo di giustificare l'articolo 3 della proposta di legge qui illustrata, che cerca di ricondurre la situazione entro i giusti confini lasciando sempre la possibilità all'autorità comunale e cioè al sindaco – laddove non esistano latterie – di decidere secondo la convenienza e le circostanze locali in merito alla facoltà di vendita dei negozi di generi alimentari. E ci sembra infine opportuno integrare la proposta di legge con un articolo che stabilisca una norma che nei Paesi civili ormai è da tempo in vigore, e cioè che tutto il latte che deve essere destinato al consumo debba essere garantito perché ha subìto i moderni trattamenti igienici e gli opportuni controlli.

Si ritiene di limitare per sola prudenza e non certo per una discriminazione che sarebbe certamente ingiusta dal punto di vista sociale, l'obbligo della vendita di latte soltanto trattato igienicamente, ai centri con popolazione superiori ai 5.000 abitanti. Basterà ricordare che la Gran Bretagna vanta di distribuire ormai il 99 per cento del latte alla propria popolazione dopo che il prodotto ha subìto un trattamento di pastorizzazione o di sterilizzazione.

È pertanto ancor più giustificata la proposta contenuta nell'articolo 4 di escludere definitivamente dalla vendita in Italia il latte sfuso che non abbia subìto trattamenti né presso Centrali né presso stabilimenti di nessun genere che è per lo più incontrollato e che rappresenta un vero grave pericolo per il consumatore. Sarà possibile autorizzarne la vendita soltanto quando il Ministero della sanità ritenga che esistano condizioni per concedere tale autorizzazione.

Forse si potrà obiettare che è necessaria o è prossima una disciplina più completa per il latte, ma riteniamo che, poiché essa è preannunciata già da almeno 5 lustri senza che mai sia stata formulata e che pertanto è evidente che non sarà conclusa nella presente legislatura, vale la pena di non procrastinare una disposizione così urgente come quella contenuta nella proposta che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'approvvigionamento del latte da parte di Centrali del latte o Centri di raccolta e bonifica per soddisfare il fabbisogno del consumo delle rispettive aree di pertinenza deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 1970 presso stalle riconosciute indenni da tubercolosi bovina, a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 2.

Qualora il latte trattato dalle Centrali o dai Centri di trattamento e proveniente dalla zona di approvvigionamento risulti insufficiente a coprire il fabbisogno del consumo, il medico provinciale può autorizzare l'introduzione di latte di altra provenienza, purché prodotto in stalle riconosciute indenni da tubercolosi bovina. Quando tale latte di stalle indenni non basti a soddisfare l'assorbimento della Centrale è consentita, di volta in volta e con autorizzazione dell'autorità sanitaria, la introduzione di latte da stalle non indenni da tbc, purché regolarmente autorizzate a termini dell'articolo 1 del regolamento 9 maggio 1929, n. 994.

ART. 3.

Tutti i tipi di latte destinati al consumo alimentare comunque trattati e confezionati devono essere posti in vendita in esercizi di latterie autorizzati a mente dell'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

Nei centri ove non esistessero licenze di latteria, di cui alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174, il sindaco, sentito il parere della Commissione comunale delle licenze, potrà consentire che la vendita di tutti i tipi di latte avvenga nei negozi di generi alimentari, purché riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario.

ART. 4.

Tutto il latte destinato al consumo alimentare nei centri con popolazione superiore ai 5.000 abitanti dovrà, prima di essere posto in vendita, aver subìto idoneo trattamento ed opportuni controlli che ne assicurino la salubrità, fatta eccezione per il latte da potersi consumare crudo di cui al regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

In ogni caso è vietata la vendita di latte sfuso, salvo autorizzazione motivata da parte del Ministero della sanità.

La presente legge salvo quanto predisposto dall'articolo 1 entrerà in vigore il 1° gennaio 1968.

ART. 5.

Sono abrogati l'articolo 12 della legge 16 giugno 1938, n. 851, e l'articolo 28 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.